



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustiziaUFG

16 gennaio 2019

Spiegazioni all'ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD)

1. Situazione di partenza

Il 18 marzo 2016 le Camere federali hanno approvato la revisione totale della legge sulle multe disciplinari (LMD) e accolto la nuova legge (RU 2017 6559).

Analogamente alla vigente LMD del 24 giugno 1970 (RS 741.03), la nuova legge comprende in primo luogo le norme procedurali e le competenze per la procedura della multa disciplinare. Rinuncia però a elencare le singole fattispecie punibili con una multa disciplinare e a indicare le multe applicabili alle singole infrazioni, limitandosi a menzionare l'ammontare massimo della multa disciplinare (art. 1 cpv. 4 LMD). Le multe applicabili figurano attualmente in un elenco delle multe nell'OMD, che in seguito alla presente revisione è completato con le infrazioni contemplate da altre leggi e ora punibili secondo la procedura delle multe disciplinari.

L'articolo 15 LMD incarica il Consiglio federale di elencare le fattispecie contravvenzionali punite con una multa disciplinare e a stabilire l'importo delle singole multe. In virtù dell'articolo 5 capoverso 1 secondo periodo LMD, il Consiglio federale stabilisce inoltre i casi in cui eccezionalmente gli importi delle multe non sono cumulati se una persona commette più contravvenzioni.

Di seguito sono spiegate, ove necessario, le singole disposizioni dell'ordinanza e degli elenchi delle multe.

2. Contenuto dell'ordinanza

L'ordinanza riprende le disposizioni vigenti. L'applicazione della procedura delle multe disciplinari a contravvenzioni diverse da quelle del diritto in materia di circolazione stradale esige tuttavia alcune modifiche redazionali.

All'articolo 1 capoverso 1 non si tratta più di «contravvenzioni delle prescrizioni della circolazione stradale» bensì – a causa dell'estensione della procedura delle multe disciplinari – in generale di «contravvenzioni alle prescrizioni».

L'articolo 2 si fonda sull'articolo 5 capoverso 1 secondo periodo LMD, secondo cui il Consiglio federale può prevedere eccezioni al cumulo degli importi delle multe nel caso in cui una persona commette più contravvenzioni. Queste costellazioni possono presentarsi in caso di contravvenzioni delle prescrizioni della circolazione. Nel capoverso 1 l'articolo mantiene senza modifiche materiali il vigente disciplinamento in caso di violazione delle prescrizioni della circolazione stradale. Il nuovo capoverso 2 disciplina la rinuncia alla cumulazione delle multe nel settore della navigazione interna.

Articolo 4 e allegato 3 (Modifica di altri atti normativi):

L'avamprogetto posto in consultazione prevedeva una modifica dell'articolo 4 dell'ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013) che avrebbe esteso le competenze territoriali dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e permesso controlli in materia di polizia stradale non solo al passaggio di confine, ma anche nell'area di confine e all'interno del Paese.

In seguito ai pareri contrari di numerosi Cantoni e della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) espressi in sede di consultazione, si è deciso di rinunciare a questa estensione. L'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza sul

controllo della circolazione stradale subisce pertanto soltanto modifiche redazionali. Conformemente al diritto in vigore, all'AFD competono in linea di massima soltanto i controlli in materia di polizia stradale in occasione del passaggio di confine. Tuttavia, negli accordi secondo l'articolo 97 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, i Cantoni possono autorizzare l'AFD a effettuare, in occasione dei controlli doganali sul loro territorio cantonale, anche controlli in materia di polizia stradale in un'area d'impiego definita. Le modifiche dell'articolo 4 capoversi 2 e 3 nonché dell'articolo 36 secondo periodo sono anch'esse di natura meramente redazionale.

L'abrogazione dell'articolo 8 dell'*ordinanza del 24 agosto 2011 sul contrassegno stradale* (OUSN; RS 741.711) è una conseguenza del fatto che la nuova legge sulle multe disciplinari ha abrogato l'articolo 16 capoverso 2 della legge del 19 marzo 2010 sul contrassegno stradale (LUSN; RS 741.71; cfr. l'allegato alla LMD cifra II/2).

La modifica dell'*ordinanza del 4 settembre 2002 sul commercio ambulante* (RS 943.11) puntualizza che l'AFD è pure autorizzata, nel quadro delle sue vigenti competenze di controllo, a controllare le tessere di legittimazione dei commercianti ambulanti.

L'obbligo di portare con sé i moduli d'accompagnamento necessari per il trasporto di rifiuti è formulato in modo più chiaro. Secondo il vigente articolo 31 capoverso 6 dell'*ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti* (RS 814.610), chi trasporta rifiuti deve accertarsi che siano allegati i moduli di accompagnamento. Il contenuto della disposizione si può formulare in modo più chiaro sancendo l'obbligo per chi trasporta rifiuti di portare con sé i moduli d'accompagnamento.

Articolo 6: l'OMD dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alla nuova LMD il 1° gennaio 2020.

3. Elenco delle multe

Le singole fattispecie sono elencate in due allegati. L'allegato 1 contiene le contravvenzioni alle norme della circolazione stradale e mantiene i numeri vigenti delle multe disciplinari. L'allegato 2 contiene le contravvenzioni a tutti gli altri atti normativi alle quali si applica la procedura della multa disciplinare. Le relative fattispecie sono indicate con numeri di quattro cifre, a ciascuna di esse è pertanto assegnato un numero specifico.

Secondo le numerose richieste espresse nella consultazione, la consegna a minori di 18 o 16 anni di acque distillate o bevande alcoliche non va punita con la procedura della multa disciplinare. Da una parte, la multa disciplinare non tiene sempre conto del potenziale pericolo dell'infrazione; dall'altra, la vendita vietata deve spesso implicare conseguenze di diritto amministrativo (ammonimento, revoca dell'autorizzazione di vendita). L'anonimato della procedura della multa disciplinare impedirebbe questo tipo di misure.

L'allegato 1 contiene le fattispecie contravvenzionali vigenti e i relativi importi delle multe del diritto in materia di circolazione stradale. In virtù delle richieste espresse in sede di consultazione, l'elenco è completato e subisce alcune modifiche:

Allegato 1

Legge federale sulla circolazione stradale

Numero 101.1.c und d

Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, delle modifiche dell'ordinanza per gli autisti (OLR 1; RS 822.221) gli autisti devono recare con sé i dischi e le copie stampate dei 28 giorni lavorativi precedenti (diritto vigente: una settimana). L'importo forfettario di 80 franchi previsto dal diritto vigente è troppo esiguo per l'inosservanza sull'arco di quattro settimane. L'inosservanza di recare con sé i dischi e le copie stampate sarà pertanto punita con un importo forfettario di 60 franchi per ogni periodo di sette giorni.

Numero 104

A causa della regolamentazione semplificata, in caso d'emergenza i fogli d'istruzione sono meno rilevanti. È invece molto più utile il titolo di trasporto. Per tale motivo la multa del numero 104.3 è ridotta da 140 a 40 franchi.

Le modifiche dei numeri 104.1 e 2 sono di mera natura formale e non comportano modifiche materiali.

Numero 216

Secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettera f dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) è vietato fermarsi volontariamente sui passaggi a livello o nei sottopassaggi. Il numero è ora suddiviso in due parti e menziona esplicitamente anche la fattispecie della fermata vietata nei sottopassaggi.

Numero 304.2

Il numero 304.2 punisce l'inosservanza del segnale «Divieto di accesso». Il rinvio tra parentesi è completato con l'articolo 37 capoverso 3 ONC, in modo da chiarire che sono contemplati anche i conducenti che lasciano scorrettamente un'area in cui si sono immessi correttamente o che percorrono in retromarcia una strada a senso unico.

Numero 304.25

Da ottobre 2013, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ordina sulle autostrade divieti di sorpasso locali per autocarri, al fine di migliorare il flusso e la sicurezza del traffico. L'inosservanza di questi divieti potrà ora essere punita nella procedura della multa disciplinare a condizione che nessuno sia stato messo in pericolo (art. 4 cpv. 3 lett. a LMD).

Numero 307

Il divieto di circolare su una corsia riservata ai bus e quello di circolare su una carreggiata riservata ai bus perseguono il medesimo scopo di protezione. Per tale motivo, anche il percorrere una carreggiata riservata ai bus è espressamente menzionato come fattispecie da punire con la multa disciplinare.

Numero 338

Per motivi di coerenza, l'adeguamento terminologico effettuato nell'ambito della modifica degli articoli 9 e 161 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41; veicoli agricoli e forestali) è ripreso nel numero 338.

Numero 340

La fattispecie della guida di un veicolo a motore senza carburante o energia elettrica sufficiente è di norma commessa per negligenza, è constatabile senza problemi e oggettivamen-

te incontestabile. Per questo motivo è appropriato punirla nella procedura della multa disciplinare. Tuttavia tale procedura è esclusa se la manovra del conducente del veicolo ha messo in pericolo altri utenti della strada (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_1099/2009 del 16.02.2010).

Numeri 406 e 506

Dal 1° luglio 2008, determinati veicoli a motore aventi una velocità massima per costruzione di 45 km/h devono essere contrassegnati posteriormente con un cartello di demarcazione (art. 68 cpv. 4 OETV). Le infrazioni a queste disposizioni sono punite con una multa disciplinare di 20 franchi, analogamente a quanto previsto per le fattispecie di cui ai numeri 405 e 505. («Circolare senza disco indicante la velocità massima» e «Non apporre il disco indicante la velocità massima»).

Numeri 407 e 507

Alla stregua di quanto previsto per i ciclisti (numero 703.2), anche la guida e la messa in circolazione di un motoveicolo senza catarifrangente fissato stabilmente potranno essere punite con una multa disciplinare.

Numero 408

L'esecuzione di un trasporto di merci pericolose con un componente mancante, incompleto o non conforme alle prescrizioni potrà in futuro essere punita nella procedura della multa disciplinare.

Numero 609

Con la revisione dell'ONC, l'indicazione dell'età (7 anni) contenuta nell'articolo 63 è stata cancellata. Il numero 609 è pertanto adeguato al diritto vigente.

Numero 624

Per i ciclisti che impiegano un telefono durante la guida sarà prevista una multa di 40 franchi.

Allegato 2

Legge sugli stranieri e la loro integrazione

La proposta di applicare la procedura della multa disciplinare per reprimere determinate contravvenzioni alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20) è stata giudicata in modo controverso. Alcuni ritengono infatti che la procedura della multa disciplinare non sia adatta per tali fattispecie, poiché nel caso del fermo di uno straniero sono regolarmente necessari accertamenti più approfonditi. Spesso non è infatti chiaro se la persona in questione si trovi in Svizzera nel quadro di un soggiorno non sottostante a permesso (p. es. come turista), quanto duri il suo soggiorno oppure se nei suoi confronti è pendente una procedura di autorizzazione o di proroga. Per tale motivo l'avamprogetto concernente la legge sulle multe disciplinari del Consiglio federale non prevedeva la possibilità di infliggere multe disciplinari in caso di contravvenzione alla LStrl. In seguito ai pareri espressi nel corso della procedura di consultazione, che non sono stati unanimi, il Consiglio federale ha proposto di applicare le multe disciplinari anche per le contravvenzioni alla LStrl. Un ulteriore esame approfondito della questione ha mostrato che la maggior parte delle infrazioni ai sensi alla LStrl non può essere sanzionata senza provvedere a ulteriori accertamenti «in loco» e che pertanto non viene rispettata una condizione importante per la procedura delle multe disciplinari.

Per questo motivo l'elenco delle multe prevede solo la violazione dell'obbligo di cooperare all'acquisizione di documenti d'identità.

Legge sull'asilo

Anche per quanto riguarda la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) in sede di consultazione è stato sostenuto che la procedura delle multe disciplinari non è adatta a sanzionare le contravvenzioni alla legge menzionata. Ciò non concerne tuttavia la violazione dell'obbligo di informare rifiutando di fornire un'informazione, ragion per cui la fattispecie menzionata è prevista nell'elenco delle multe.

Legge sulle armi

La proposta di infliggere multe disciplinare per le contravvenzioni alla legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm; RS 515.54) è stata oggetto di numerose critiche. È stato osservato che in presenza di tali violazioni occorre esaminare la necessità della confisca o di altre misure amministrative. La procedura delle misure disciplinari non prevede tuttavia tali provvedimenti, poiché l'autore del reato non viene registrato. Inoltre, la procedura della multa disciplinare anonima non è ritenuta opportuna tenuto conto delle situazioni di pericolo attuali. Tale critica è giustificata e pertanto l'applicazione della procedura della multa disciplinare è limitata a due contravvenzioni.

Legge sulla navigazione interna

Per le contravvenzioni nel settore della navigazione interna si tiene anche conto delle disposizioni particolari del regolamento della navigazione sul lago di Costanza del 17 marzo 1976 (RNC). L'elenco delle multe non prevede invece fattispecie che figurano nel «Regolamento della navigazione sul Lemano» (RS 0.747.211.11), nella «Convenzione fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano» o in altre disposizioni di diritto internazionale. La particolarità del Regolamento della navigazione sul lago di Costanza è costituita dal fatto che la «Convenzione del 1° giugno 1973 per la navigazione sul Lago di Costanza» (RS 0.747.223.11), su cui si fonda il Regolamento, obbliga gli Stati ad attuare norme unitarie nel diritto nazionale per il lago di Costanza. Il RNC costituisce pertanto una normativa di diritto nazionale in virtù del diritto internazionale, mentre gli accordi riguardo ad altre acque confinanti costituiscono normative di diritto internazionale. In ragione di questa differenza giuridica, solo le contravvenzioni al RNC sono inserite nell'elenco delle multe.

Numero 7104

In base all'articolo 163 capoverso 3 dell'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ONI; RS 747.201.1), l'Ufficio federale dei trasporti nella sua circolare n. 50 (*Rinuncia all'obbligo di contrassegnare i cosiddetti «piccoli gommoni»*) del 4 marzo 2016, ha esonerato dall'obbligo d'immatricolazione anche altre imbarcazioni oltre a quelle previste nell'articolo 16 capoverso 3 ONI. Tali imbarcazioni devono tuttavia recare il nome e l'indirizzo del proprietario o del detentore. In conformità alla circolare si prevede di introdurre la norma in un nuovo capoverso 2^{bis} dell'articolo 16 ONI. Il numero 7104 dovrà, se del caso, essere adeguato.

Numero 7401

Considerato il potenziale pericolo, non è opportuno sanzionare l'inosservanza della distanza

di sicurezza nei confronti dei sommozzatori che mostrano la segnalazione «A» con la procedura della multa disciplinare. Per questo motivo il numero 7401 fa riferimento solo all'articolo 48, ma non all'articolo 49 ONI.

Numero 7405

Anche i natanti esentati dall'obbligo di essere provvisti di un contrassegno in virtù della circolare n. 50 dell'UFT (cfr. le spiegazioni al numero 7104) possono navigare soltanto nella zona rivierasca interna o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano.

Numero 7406

A differenza del progetto posto in consultazione, la procedura della multa disciplinare non prevede più la sanzione dello sci nautico in caso di visibilità insufficiente senza accompagnamento di una persona idonea e senza osservare la distanza nei confronti di altri natanti e bagnanti. Queste contravvenzioni comportano un potenziale pericolo che può richiedere un ammonimento amministrativo o addirittura il ritiro della licenza di condurre, motivo per cui la procedura della multa disciplinare non è adeguata.

Numero 7408

Il presente numero si basa sul numero 331. La procedura della multa disciplinare è esclusa, se il numero massimo consentito è superato di più di una persona. In tal caso occorre applicare la procedura ordinaria. In virtù dell'articolo 4 capoverso 3 lettera a LMD, questo vale anche, se il superamento del numero massimo di una persona mette in pericolo qualcuno, il che può verificarsi nel caso di piccole imbarcazioni (canotti pneumatici, iole).

Legge sugli stupefacenti

Numero 8001

Il numero riprende l'attuale disposizione dell'articolo 28b capoverso 1 della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121, che è il risultato di un dibattito approfondito in Parlamento.

In sede di consultazione sono invece state richieste varie aggiunte e modifiche delle fattispecie contemplate dalla procedura della multa disciplinare, come ad esempio la definizione graduale della multa in base alla quantità di stupefacenti consumati. Una tale graduazione non è possibile, poiché la quantità consumata non può essere determinata in loco.

È inoltre stato richiesto di prevedere nell'elenco delle multe anche il possesso di canapa o dichiarando esente da pena il possesso di una piccola quantità o sanzionandolo con una multa disciplinare. Appare tuttavia discutibile l'idoneità della multa disciplinare per sanzionare il possesso di stupefacenti, in quanto in tal caso l'infrazione deve essere constatata senza ulteriori accertamenti (come la pesatura della quantità e la determinazione del grado di purezza). Inoltre, tale richiesta richiederebbe un disciplinamento nella legge.

Legge sulla protezione dell'ambiente

Il testo posto in consultazione prevedeva multe disciplinari in caso di incenerimento e deposito abusivo di piccole quantità di rifiuti. Le contravvenzioni menzionate sono state eliminate dall'elenco delle multe, poiché, essendo l'espressione «piccole quantità» troppo vaga, non si prestano alla procedura della multa disciplinare. Quest'ultima presuppone che i fatti possano essere accertati subito e senza alcun dubbio. È inoltre difficile distinguere tra il deposito abusivo di piccole quantità di rifiuti fuori dalle discariche e il cosiddetto littering che non è stato introdotto nella legge dopo che le Camere federali avevano respinto la proposta di creare una base legale in adempimento dell'iniziativa parlamentare Bourgeois (13.413. Rafforzare i provvedimenti contro l'abbandono di rifiuti [littering]).

Legge sulla caccia

Le multe previste ai numeri 12002-12010 sono state aumentate in linea con una serie di richieste espresse durante la consultazione. Mentre la multa per l'omissione di recare con sé i documenti prescritti durante la caccia è stata fissata a 20 franchi, il che corrisponde a quella inflitta per non recare con sé la licenza di condurre secondo le legislazioni sulla circolazione stradale e sulla navigazione interna (cfr. n. 100 dell'elenco delle multe 1 e n. 7100 dell'elenco delle multe 2).

Il rifiuto di presentare i documenti prescritti durante la caccia non è più previsto nell'elenco delle multe, poiché tale contravvenzione dà regolarmente adito al sospetto di caccia illegale, che richiederebbe ulteriori accertamenti. Per tale motivo la procedura della multa disciplinare non è adeguata.